REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII BARI, 17 DICEMBRE 2012 N. **182**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2012. n. 2241

Cont. 800/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 31353/09 Rg. G.I.P. 19497/08 RG. P.M. - Tribunale di Bari nonché procedimento penale n. 4842/12 RG.P.M. e n. 11339/12 RG.G.I.P. a carico di Tedesco Alberto altri 32. Nomina procuratore speciale e difensore l'avv. Antonella Loffredo.

Pag. 41424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2283

Cont. 1730/10/FR. Tar Lecce. Regione Puglia c/Colaci Paolo. Rettifica parziale ed integrazione deliberazione G.R. n. 24 del 18/1/2011.

Pag. 41427

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2285

Cont. n. 5126/00/CO - Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa - Comune di Spinazzola c/ASL BA, ASL BAT e Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Rilevazione inventariale patrimonio mobiliare ed immobiliare - Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Antonella Pellecchia.

Pag. 41428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2288

Cont. n. 515/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.G. 21 Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 41429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2290

Cont. 902/12/RO - Tribunale di Bari- Sezione Lavoro - D.P.G. c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Pag. 41430

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2291

Cont. 899/12/RO - Tribunale di Roma - C. E. c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Pag. 41431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2298

Cont. n. 513/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. F.A.M./ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1166/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2299

Cont. n. 439/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. D.G.P. 3/ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1165/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41434

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2300

Cont. n. 408/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. P.O./ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1164/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41435

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2301

Contt. 727/04/GR (Santilio Franco srl 2) e 728/04/GR (Laboratorio Analisi Ginosino srl) c/R.P. - Consiglio di Stato - Appello sentenze nn. 621 e 611/06 TAR Bari - Competenze professionali Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41436

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2302

Cont. 702/09/GA (D.I. 976/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41438

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2303

Cont. 703/09/GA (D.I. 974/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012. n. 2304

Cont. 704/09/GA (D.I. 978/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2305

Cont. 705/09/GA (D.I. 980/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2306

Cont. 706/09/GA (D.I. 972/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2307

Cont. 760/09/GA (D.I. 981/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2308

Cont. 761/09/GA (D.I. 979/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41450

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2309

Cont. 29/10/DL-SH (D.I. 1203/09) - Tribunale Lecce Andrea Angelelli, c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. A. ANGELELLI difensore Regione cont. 1260/96/N Riconoscimento debito e variazione al bilancio.

Pag. 41452

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2310

Cont. n. 2175/08/SI-Quinquies - Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro - I.N.P.D.A.P. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Renato Grelle. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 41453

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2311

Cont. n. 806/07/CA - Tribunale di Bari - Ricorso ex art.700 c.p.c. Azienda Agricola Stea Francesco c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Michele Ursini. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 41455

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2312

Cont. n. 193/97/SI - Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale- Esproprio immobiliare in danno di Masciullo Francesco. Competenze professionali Avv. Girolamo Tortorelli. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 41457

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2313

Cont. n. 2706/99/SL - Pretura di Foggia - De Palma Pasquale e De Palma Raffaele c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pietro Boccardi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 41458

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2314

Cont. 1423/11/FR - Rettifica parziale ed integrazione per errore materiale della deliberazione di G.R. n. 1429 del 17/07/12.

Pag. 41460

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2321

Cont. 160/12/FR - Commissione Regionale Tributaria - Regione Puglia c/ Comune di Bari - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Pag. 41461

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2322

Cont. n. 2618/01/P/GR - Regione Puglia c/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sperti Giovanni) Appello avverso sentenza n. 3929/11 del Tribunale Civile di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luigi Liberti Jr.

Pag. 41462

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2337

Cont. 1773/12/FR - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Impugnazione degli artt. 4, 7, 12 e 20 della l.r. n. 24 del 20 agosto 2012.Resistenza in giudizio - Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani e Avv. Leonilde Francesconi, legali interni.

Pag. 41464

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2355

Cont. n. 1817/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. F.I. S.r.I. / Regione Puglia e Comune di Modugno. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41465

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2356

Cont. n. 1214/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. I.P. S.p.a. / Regione Puglia e Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41466

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2357

Cont. n. 1136/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.C. altri/ Regione Puglia, Comune di Vernole ed altri. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Pag. 41467

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2358

Cont. n. 1450/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. M.L. altri / Regione Puglia e Comune di Mola. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41468

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2359

Cont. n. 1082/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C.G. / Regione Puglia e Comune di Putignano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 41469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2360

Cont. n. 1216/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C. srl Comune di Trani e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Pag. 41470

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2361

Cont. n. 1757/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. B.F./ Regione Puglia, Comune di Porto Cesareo Grottaglie e Sovrint. BBAAPP Lecce. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Pag. 41471

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 7 novembre 2012, n. 2241

Cont. 800/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 31353/09 Rg. G.I.P. 19497/08 RG. P.M. - Tribunale di Bari nonché procedimento penale n. 4842/12 RG.P.M. e n. 11339/12 RG.G.I.P. a carico di Tedesco Alberto altri 32. Nomina procuratore speciale e difensore l'avv. Antonella Loffredo.

Il Vice Presidente dà atto che il Presidente della Giunta Regionale è in data odierna assente dalla Sede dell'Ente per ragioni di carattere istituzionale.

Pertanto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendole le funzioni, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto, in base al quale "Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi".

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura e sulla scorta egli atti contenuti nel fascicolo regionale, riferisce quanto segue.

In data 19 giugno 2012 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso delle fissazioni delle udienze, con inizio il giorno 21/09/2012, relativo al procedimento penale n. 31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M, pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) nei confronti di:

- 1) TEDESCO Alberto (nato a Bari l'8 aprile 1949),
- 2) MALCANG1 Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959);
- 3) VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943);
- 4) SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943);

- 5) DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951);
- **6)** TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959);
- 7) DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949);
- 8) CALASSO Alessandro, nato a Bari il 6 marzo 1948),
- 9) COLELLA Antonio (nato a Trani l'01 dicembre 1948);.
- **10**) STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964);
- **11)** SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955);
- **12)** SIGRISI Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio 1960);
- 13) RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972);
- **14)** BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954)
- **15**) PETRONELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957)
- **16**) COLUMELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967)
- **17**) RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959);
- **18)** GAROFOLI Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945);
- **19**) ALBANESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960);
- **20**) DE FIL1PPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956);
- **21**) DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950)
- **22)** ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978),
- **23**) DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942),
- **24**) DECARO Antonio (nato a Bari il 17 luglio 1970),
- **25**) COSENTINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968),
- **26**) D'ADDATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957),
- **27**) ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956);
- **28**) BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948),
- **29**) LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938),

- **30)** MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951).
- **31**) LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944),
- **32)** PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953);
- 33) FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957)

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M riguarda varie ipotesi di reato che vanno dall'associazione a delinquere, alla concussione, all'abuso d'ufficio, alla turbata libertà degli incanti, alla rivelazione ed utilizzazioni di segreti d'ufficio, alla truffa, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, alla falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, al peculato, alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e/o autorizzazioni amministrative, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, al favoreggiamento, reati questi causativi di pregiudizio economico e morale alla Regione Puglia.

Successivamente, in data 18.7.2012 è stato notificato alla Regione avviso (del 17.2.2012) di fissazione di udienza preliminare e seconda richiesta di rinvio a giudizio del 20.6.2012 relativa ad un secondo procedimento penale (connesso al primo dianzi citato) recante n. 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P. (e riguardante i soli capi di imputazione per truffa e corruzione, già rubricati sotto la lettera I ed L della prima richiesta di rinvio a giudizio del 30.3.2012). La prima udienza si è tenuta in data 21.9.2012 innanzi al G.U.P. dott. Diella del Tribunale di Bari, e ad essa hanno fatto seguito ulteriori udienze all'esito delle quali una iniziale costituzione di parte civile della Regione è stata dichiarata inammissibile per vizi della procura ad litem. Avendo alcuni degli imputati avanzato richiesta di rito abbreviato, è possibile, nei confronti di questi, riproporre sin da ora la costituzione di parte civile della Regione (Cass. pen. Sez. III, Sent. (ud. 22-06-2010) 05-10-2010, n. 35700). Per coloro che non hanno chiesto il rito alternativo, la costituzione è altresì

riproponibile alla prossima udienza utile dopo l'eventuale rinvio a giudizio.

Pertanto, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3,

lett. c, L.R. 18/2006, espresso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, e della nota esplicativa dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 11/L/17447 in data 25 settembre 2012, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M, pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) nei confronti di: TEDESCO Alberto (nato a Bari 1' 8 aprile 1949) - MALCANG1 Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959) - VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943) -SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943) - DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951) - TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959) - DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949) - CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) - COLELLA Antonio (nato a Trani 1'01 dicembre 1948) - STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964) - SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955) - SIGRISI Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio 1960) - RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972) - BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954) - PETRO-NELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957) - COLUMELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967) RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959 - GAROFOLI Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945) -ALBANESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960) - DE FIL1PPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956) - DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950) - ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978) - DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942) - COSENTINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968) - D'AD-DATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957) - ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956) - BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948) - LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938) - MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951) - LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944) - PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) - FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957), al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Regione e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Antonella Loffredo dell'Avvocatura regionale.

Si propone altresì di dare espressamente atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, con conseguente legittimazione del Vice Presidente a sottoscrivere in data odierna la procura ad litem conseguente alla presente deliberazione.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

(Valore della controversia: straordinaria importanza - Servizio di Spesa: Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare nei procedimenti penale n. 31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M, e

n. 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P., entrambi pendenti dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati: TEDESCO Alberto (nato a Bari l' 8 aprile 1949) - MALCANGI Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959) - VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943) -SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943) - DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951) - TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959) - DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949) - CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) -COLELLA Antonio (nato a Trani l'01 dicembre 1948) - STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964) - SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955) -SIGRISI Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio 1960) - RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972) - BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954) - PETRONELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957) - COLU-MELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967) RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959 - GAROFOLI Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945) - ALBA-NESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960) - DE FIL1PPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956) - DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950) - ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978) - DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942) - COSEN-TINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968) - D'ADDATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957) - ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956) - BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948) -LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938) - MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951) - LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944) - PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) - FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957);

 di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo;

- di dare atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, con conseguente legittimazione del Vice Presidente a sottoscrivere in data odierna la procura ad litem conseguente alla presente deliberazione.
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- di dare atto che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Vice Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2283

Cont. 1730/10/FR. Tar Lecce. Regione Puglia c/Colaci Paolo. Rettifica parziale ed integrazione deliberazione G.R. n. 24 del 18/1/2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Premesso che con proprio provvedimento n. 24 del 18/1/2011 questa Giunta ha deliberato di resistere al ricorso promosso dinanzi al Tar Lecce dal sig. Paolo Colaci con il quale chiedeva l'annullamento del provvedimento n. 9311 del 7.10.2010 con cui l'Ufficio Demanio del Comune di Castrignano del Capo denegava il rilascio della conces-

sione demaniale marittima al fine di realizzare uno stabilimento balneare per disabili in Marina di Leuca, nonché della nota n. 13591 del 01.07.2010 dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia.

Premesso, altresì, che con il medesimo provvedimento si è ratificato, per mero errore materiale, il mandato conferito in data 22.12.2010 di rappresentare e difendere l'Ente all'avv. Leonilde Francesconi e non anche all'avv. Marco Ugo Carletti.

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla rettifica parziale del provvedimento n. 24 del 18.1.2011 nella parte in cui è stato indicato soltanto l'avv. Leonilde Francesconi e non anche l'avv. Marco Ugo Carletti.

Tanto premesso e considerato si propone che la Giunta Regionale provveda a rettificare ed integrare la delibera di G.R. n. 24 del 18.1.2011.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.e i.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della 1.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura:

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rettificare ed integrare, per le motivazioni

espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la deliberazione di G.R. n. 24 del 18/01/2011, laddove è stato indicato l'avv. Leonilde Francesconi e non anche l'avv. Marco Ugo Carletti.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2285

Cont. n. 5126/00/CO - Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa - Comune di Spinazzola c/ASL BA, ASL BAT e Regione Puglia -Costituzione in giudizio - Rilevazione inventariale patrimonio mobiliare ed immobiliare -Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Antonella Pellecchia.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto notificato in data 5/08/2011, il Comune di Spinazzola ha citato, dinanzi al Tribuna di Trani, Sezione distaccata di Canosa, la ASL BA, già AUSL BA/1, la ASL BAT e la Regione Puglia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- "1) accertare e dichiarare la erronea individuazione contenuta nelle Deliberazioni n. 356 del 19/4/2000 del Direttore Generale della ASL BA/1 e n. 1377/2000 del 30/10/2000 della Giunta della Regione Puglia dei seguenti beni immobili:
 - FABBRICATI:

. . .

- TERRENI:

. . .

2) accertare e dichiarare che i beni immobili di seguito specificati sono di proprietà del Comune di Spinazzola, non essendo ricompresi nelle Deliberazioni ricognitive della ASL BA/1 e della Regione Puglia, su richiamate, e non rientrando, comunque, nella previsione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 502/92:

- FABBRICATI:

. . .

- TERRENI:

. . .

- 3) accertare e dichiarare conseguentemente che i beni immobili, indicati sub 1) e sub2) delle conclusioni che precedono, sono di proprietà del Comune di Spinazzola, non rientrando tra i beni del patrimonio comunale con vincolo di destinazione a favore delle ASL, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92;
- 4) ordinare al Conservatore del RR.II. di Trani la cancellazione delle trascrizioni dei trasferimenti dal Comune di Spinazzola alla ASL BA/1 ed alla ASL BAT di tutti gli immobili sopra specificati e l'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità;
- 5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima intestazione della proprietà dei predetti beni immobili in favore delle ASL convenute, ...";

all'udienza del 17/02/2012, fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice Istruttore, preso atto che nella suddetta citazione non era stato inserito l'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c. n. 7 relativamente all'art. 38 c.p.c. e che la Regione Puglia era rimasta contumace, disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e rinviava la causa per la comparizione delle parti all'udienza dell'11/07/2012;

conseguentemente, in data 16/03/2012, il Comune di Spinazzola notificava l'atto di rinnovazione della predetta citazione.

Il Presidente G.R., considerata la nota AOO/151 del 9/05/2012 n. 4391 dell'Area Finanza e Controlli -Servizio Demanio e Patrimonio- e la nota AOO/151 dell'11/05/2012 n. 4464 del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica -Ufficio 3 Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica-, con proprio provvedimento urgente del 21/06/2012, salvo ratifica della Giunta Regionale,

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, ha conferito il mandato difensivo all'avv. Antonella Pellecchia, nata il 13/01/1973 a Bari ed ivi domiciliata alla p.zza Garibaldi n. 69, C.F.: PLLNNL73A53A662R.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio *de quo*.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

La somma complessiva derivante dal presente provvedimento, sulla base della convenzione stipulata con il prefato legale in data 11/07/2012 (Rep. N. 14067 del 14/09/2012), pari ad **euro 5.000,00**, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 4.200,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 800,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **euro 2.500,00**, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale:

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in premessa specificato a mezzo dell'avv. Antonella Pellecchia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2288

Cont. n. 515/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.G. 21 Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue: Con ricorso del 4/3/2011, passato per notifica il 16 detti, iscritto al n.659/2011, i sigg.ri S.G.+2 hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n.2965 del 28/12/2010.

Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/1/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al pre-

sente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2290

Cont. 902/12/RO - Tribunale di Bari- Sezione Lavoro - D.P.G. c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 17/05/2012 e rubricato con il n. 17418/11 R.G. presso il Tribunale di

Bari - sezione Lavoro, il Sig. D.P. G., dichiarando di essere titolare del diritto all'indennizzo di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. corrisposto sin dall'1/11/1996, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere la rivalutazione, secondo il tasso di inflazione programmato, anche nella sua componente rappresentata dall'indennità integrativa speciale, a far data dall'1/11/1996 e la conseguente condanna degli odierni resistenti, ognuno per la propria competenza, al pagamento degli importi differenziali arretrati, nei limiti della prescrizione decennale.

poiché nei giudizi de quo sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di eccepire la carenza di legittimazione della Regione Puglia;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 03.07.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.
 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- di dare atto, altresì, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2291

Cont. 899/12/RO - Tribunale di Roma - C. E. c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione in integrazione del contraddittorio notificato in data 26/04/2012 e rubricato con il n. 71125/11 R.G. presso il Tribunale di Roma, la Sig.ra E.C., in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra M.M. D.F. ha chiamato in causa la Regione Puglia nel giudizio già instaurato nei confronti del Ministero della Salute e della Gestione Liquidatoria ex USL BA/4, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'attrice iure proprio, nonché al risarcimento a lei spettante iure successionis per il danno non patrimoniale subito dalla dante causa, che avrebbe contratto una cirrosi epatica da HCV in conseguenza di una trasfusione di sangue effettuata presso il Presidio Ospedaliero di Bisceglie, durante il ricovero nel settembre 1989;

poiché nei giudizi de quo sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di ecceoire la carenza di legittimazione della Regione Puglia;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.9.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute; Valore della causa: euro 1.200.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della 1.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.
 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Roma, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- di dare atto, altresì, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2298

Cont. n. 513/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. F.A.M./ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1166/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto da F.A.M. ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.473/2012, per la declaratoria di illegittimità del silenzio- rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce -III Sezione- con sentenza n.1166/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, relativa ad altro contenzioso identico a quello in oggetto ed afferente alla stessa problematica relativa sempre al Comune di Nardò, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, sicchè si è ravvisata l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato anche avverso la detta sentenza n.1166/2012.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 27/9/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello averso la predetta sentenza.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.1166/2012 del TAR Lecce di cui in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci:
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2299

Cont. n. 439/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. D.G.P. 3/ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1165/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto da D.G.P.+3 ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.431/2012, per la declaratoria di illegittimità del silenzio- rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce -III Sezione- con sentenza n.1165/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art. 11 co. 8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, relativa ad altro contenzioso identico a quello in oggetto ed afferente alla stessa problematica relativa sempre al Comune di Nardò, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, sicchè si è ravvisata l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato anche avverso la detta sentenza n.1165/2012.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 27/9/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello averso la predetta sentenza.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistico Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio

di Stato avverso la sentenza n.1165/2012 del TAR Lecce di cui in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2300

Cont. n. 408/12/BU. Consiglio di Stato - Roma. P.O./ Regione Puglia. Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1164/2012 TAR Lecce. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto da P.O. ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.430/2012, per la declaratoria di illegittimità del silenzio- rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce -III Sezione- con sentenza n.1164/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso,

sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, relativa ad altro contenzioso identico a quello in oggetto ed afferente alla stessa problematica relativa sempre al Comune di Nardò, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, sicchè si è ravvisata l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato anche avverso la detta sentenza n.1164/2012.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 27/9/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello averso la predetta sentenza.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art.

89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.1164/2012 del TAR Lecce di cui in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2301

Contt. 727/04/GR (Santilio Franco srl 2) e 728/04/GR (Laboratorio Analisi Ginosino srl) c/R.P. - Consiglio di Stato - Appello sentenze nn. 621 e 611/06 TAR Bari - Competenze professionali Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il TAR Bari, con sentenze nn. 621 e 611/06, ha respinto i ricorsi presentati rispettivamente dalle S.r.l. Franco Santilio, Esposito Santilio e Burano Santilio (cont. 727/04/GR) e dalla soc. Laboratorio Analisi Ginosino a r.l. (cont. 728/04/GR), tendenti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti adottati dalla G.R. nonchè dalla AUSL Ta/1 concernenti la determinazione dei tetti di spesa in materia sanitaria.
- Le predette società hanno proposto distinti appelli, dinanzi al Consiglio di Stato, per la riforma delle citate sentenze.
- Con deliberazione n° 76 del 15/2/2007 la G.R. ratificava i due distinti mandati difensivi, conferiti in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 12/1/2006, all'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, al fine di costituirsi nei citati giudizi di appello. (Valore di ciascuna controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 96 del 26/2/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 980,48 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali relative ad entrambi i giudizi.
- Il Consiglio di Stato, previa riunione, con decisione n. 146/2008, ha respinto gli appelli di che trattasi, compensando interamente fra le parti le spese del grado di giudizio.
- La prof. avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 24/11/2008 ed ultimo sollecito del

7/5/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando n. 2 distinte note specifiche per un importo calcolato complessivamente in euro 6.105,11 (di cui euro 42,18 per spese).

- A seguito di istruttoria, le parcelle sono state rideterminate ex officio in complessivi euro 3.040,58.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'i-potesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di e u ro 3.040,58 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dalla prof. avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap.

- 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.040,58 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.040,58, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dalla prof. avv. Gabriella De Giorgi Cezzi;
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.040,58 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta:
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla

competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2302

Cont. 702/09/GA (D.I. 976/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1281/2002 -1320/2002 1321/2002 1605/2002 2082/2002 2083/2002 e 63/2003, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.
- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese;

- (Valore della controversia: euro 24.454,55; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 24.454,55 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 976/09 dell'importo di euro 23.762,87 oltre le spese della procedura per euro 449,32 oltre IVA e C.A.P., assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 976/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 976/09 euro 23.762,87) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 976/09 euro 2.456,39) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun decreto ingiuntivo; 16.246,42 per spese legali che si liquideranno a seguito del presente provvedimento in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 42.465,68 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido e dal suo difensore Avv. Francesco Pannarale, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 23.762,87 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 23.762,87 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.456,39 e al capitolo 1317 (spese di giudizio) per euro 16.246,42 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'ob-

- bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 42.465,68 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312, 1315 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 42.465,68 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 976/2009), e le spese legali dei 7 decreti ingiuntivi opposti e del precetto all'Avv. Francesco Pannarale:
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 42.465,68 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 19 novembre 2012, n. 2303

Cont. 703/09/GA (D.I. 974/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 4191/1997 -1457/1998 - 897/1999 - 142/2000 - 151/2000 - 439/2000 - 1117/2001 - 1990/2001 - 55/2003 - 62/2003 - 64/2003 - 478/2003 e 479/2003, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per 13 giudizi avanti (6 Tar Bari) (1 Tar Lecce) (1 Trib Foggia) (1 Trib. sez Lavoro Bari) (2 Trib. sez Lavoro Taranto) (2 Trib. sez Lavoro Lecce).

- Tutti i giudizi si sono conclusi con esito favorevole alla Regione Puglia e con la compensazione delle spese;
 - (Valore della controversia: euro 27.747,13; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 27/09/2006 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 27.747,13 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 974/09 dell'importo di euro 27.747,13 oltre le spese della procedura per euro 619,75 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 974/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 974/09 euro 27.747,13) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 974/09 euro 2.504,28) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun

- decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 30.251,41 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 27.747,13 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 27.747,13 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.504,28 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 30.251,41 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 30.251,41 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 974/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 30.251,41 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2304

Cont. 704/09/GA (D.I. 978/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1318/2001 - 1513/2001 - 1527/2001 - 1656/2001 - 1770/2001 - 1917/2001 - 66/2002 - 249/2002 - 408/2002 1315/2002 e 1611/2002, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.

- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese;
 - (Valore della controversia: euro 24.454,55; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 24.454,55 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 978/09 dell'importo di euro 24.454,55 oltre le spese della procedura per euro 284,05 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 978/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 978/09 euro 24.454,55) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 978/09 euro 2.527,89) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun

- decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.982,44 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 24.454,55 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 24.454,55 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.527,89 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 26.982,44 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 26.982,44 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 978/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.982,44 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2305

Cont. 705/09/GA (D.I. 980/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 240/2002 - 249/02 - 370/02 - 379/02 - 408/02 - 410/02 - 427/02 - 512/02 - 951/02 - 952/02 - 953/02 - 954/02 959/02 - 960/02 - 961/02 - 962/02 - 963/2002 e 59/2003, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.

- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese;

 (Valore della controversia: euro 24 119 72; Set.
 - (Valore della controversia: euro 24.119,72; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 24.119,72 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 980/09 dell'importo di euro 24.119,72 oltre le spese della procedura per euro 449,32 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 980/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 980/09 euro 24.119,72) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 980/09 euro 2.493,28) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun

- decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.613,00 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 24.119,72 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 24.119,72 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.493,28 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 26.613,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 26.613,00 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 980/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.613,00 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2306

Cont. 706/09/GA (D.I. 972/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1769/2001 1773/2001 1282/2002 2081/2002 2082/2002 e 2003/2002, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.
- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese;

- (Valore della controversia: euro 24.454,55; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 24.454,55 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 972/09 dell'importo di euro 24.035,31 oltre le spese della procedura per euro 284,05 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 972/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 972/09 euro 24.035,31) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 972/09 euro 2.484,55) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 E S.M.J.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.519,86 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 24.035,31 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 24.035,31 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.484,55 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 26.519,86 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 26.519,86 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 972/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.519,86 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per

- gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2307

Cont. 760/09/GA (D.I. 981/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- -Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1279/2002 1318/2002 1319/2002 1606/2002 2182/2002 e 59/2003, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.
- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese; (Valore della controversia: euro 24.454,55; Settore di spesa: Avvocatura)

- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 23.409,05 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 981/09 dell'importo di euro 23.409,05 oltre le spese della procedura per euro 284,05 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 981/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 981/09 euro 23.409,05) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 981/09 euro 2.419,82) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15

aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 E S.M.J.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 25.828,87 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 23.409,05 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 23.409,05 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.419,82 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della

spesa complessiva di euro 25.828,87 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 25.828,87 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 981/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 25.828,87 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2308

Cont. 761/09/GA (D.I. 979/09) - Trib. Bari sez. Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella PERFIDO difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 428/2002 1282/2002 1321/2002 1605/2002 2081/2002 63/2003 e 98/2003, sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per giudizi dinanzi ai Tribunali sez. Lavoro di Bari e Lucera.
- Tutti i giudizi si sono conclusi con il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e con la compensazione delle spese; (Valore della controversia: euro 23.194,28; Settore di spesa: Avvocatura)
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 23/12/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite

- note specifiche per l'importo complessivo di euro 23.194,28 al lordo degli oneri di legge.
- L'Avv. Isabella Perfido in data 27/04/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 979/09 dell'importo di euro 23.194,28 oltre le spese della procedura per euro 284,05 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 16/05/2012.
- Il predetto D.I. 979/09, ed altri 6 che si liquidano separatamente, con sentenza 1608/2012 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione, a tutti i 7 decreti ingiuntivi, con condanna dell'Ente alle spese per euro 6.334,09 oltre CAP e IVA.
- In data 30/07/2012 l'avv. Isabella Perfido ha notificato l'atto di precetto, per i sette decreti ingiuntivi opposti, dell'importo complessivo di euro 235.854,71 comprensivo di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione ai decreti ingiuntivi come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto al lordo di CAP e IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
- Il suddetto importo, a seguito di istruttoria, è stato riderminato, come comunicato con nota 11/L/17842 del 02/10/2012 e accettato dal Creditore con nota fax del 08/10/2012, (in atti prot. 11/L/18309 del 08/10/2012), in euro 204.253,16 per effetto del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti successivi al 1995; per il calcolo degli interessi sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; nonché la rettifica di errori materiali nel computo delle spese legali relative ai 7 decreti ingiuntivi, all'opposizione degli stessi come in sentenza ed al precetto.
- La somma di euro 204.253,16 è cosi suddivisa: euro 170.722,91 (D.I. 979/09 euro 23.194,28) sorte capitale; euro 17.283,83 (D.I. 979/09 euro 2.397,62) per interessi legali che si liquideranno a favore del Creditore in relazione a ciascun decreto ingiuntivo; euro 16.246,42 per spese legali si liquideranno a seguito del provvedimento cui il D.I. 976/09 in un'unica soluzione a favore dell'Avvocato Difensore
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere

all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 25.591,90 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 23.194,28 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 23.194,28 (SIOPE 1363), con imputazione al capitolo 1315 (interessi) per euro 2.397,62 (SIOPE 1913) del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 25.591,90 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1315.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

- 1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 25.591,90 per pagamento degli interessi e delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido (cui D.I. 979/2009);
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 25.591,90 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2309

Cont. 29/10/DL-SH (D.I. 1203/09) - Tribunale Lecce Andrea Angelelli, c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. A. ANGELELLI difensore Regione cont. 1260/96/N Riconoscimento debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con D.G.R. 235/2001 la Giunta Regionale conferiva l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Andrea Angelelli nel giudizio innanzi al Tribunale di Lecce.
- Con sentenza 1809/03, sfavorevole alla Regione Puglia, si definiva il giudizio.
- Con determinazione 40/2010 si liquidavano, avendone fatta richiesta, le competenze dell'avv. Andrea Angelelli difensore dell'Ente.
- L'avv. Andrea Angelelli, avendo ritenuto non congrua la liquidazione cui la determinazione 40/2010, in data 07/12/2009 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 1203/09 del 03/02/2012 dell'importo di euro 8.354,00 oltre gli interessi ex D.lgs 231/02 e le spese della procedura.
- Il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto e il Tribunale di Lecce con sentenza 872/10 revocava l'ingiunzione nella misura richiesta, condannando, altresì, la Regione a rifondere la differenza

- degli onorari tra euro 1.007,10 e la maggiore somma di euro 1.587,00 riconosciuta per onorari in sentenza; da rifondere inoltre gli interessi ex D.lgs 231/02 dal 31° giorno successivo alla ricezione della parcella 10/11/2003 nonché la meta delle spese di giudizio liquidate per l'intero in euro 700,00 per diritti e euro 750,00 per onorari oltre accessori di legge, compensando l'ulteriore metà.
- In data 14/09/2012 l'avv. Andrea Angelelli notificava atto di precetto per l'importo di euro 2.147,89 oltre interessi ex d.lgs 231/02 dal 15/12/2003 al 15/09/2012 pari ad euro 546,00
- A seguito di istruttoria, le spettanze dovute, per sorte di condanna, competenze da sentenza, spese di giudizio e successive alla sentenza e competenze del precetto, sono state determinate in euro 2.147,94 al lordo degli oneri di legge, e spese di giudizio inclusi, oltre gli interessi ex D.lgs 231/02 che calcolati dal 15/12/2003 al 16/10/2012 ammontano ad euro 471,39 il tutto da liquidare e pagare in favore dell'avv. Andrea Angelelli.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.619,33 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta da parte dell'avv. Andrea Angelelli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, prelevando l'importo di euro 820,97 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312, imputando l'importo di e u r o 471,39 al capitolo 1315 e di euro 1.326,97 al capitolo 1317 del bilancio regionale esercizio finanziario 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.619,33 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli. 1312 -1315-1317

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- 2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.619,33 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta, per gli onorari e spese successive del D.I. nonché interessi, all'avv. Andrea Angelelli;
- 3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.619,33 come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- 4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
- 6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott, Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2310

Cont. n. 2175/08/SI-Quinquies - Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro - I.N.P.D.A.P. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Renato Grelle. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- 1' I.N.P.D.A.P. ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoroavverso la sentenza n. 16486/2009 resa dal Tribunale di Bari- Sez. Lavoro-, con esito favorevole alla Regione Puglia;
- con deliberazione n. 1633 del 19/07/2011 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente, in data 24/05/2011, all'avv. Renato Grelle, ha deliberato di resistere nel giudizio di che trattasi;
- con sentenza n. 3762/012, pubblicata in data 28/06/2012, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal citato Istituto condannandolo al pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre rimb. forf., C.A.P. e I.V.A come per legge;
- L'Avv.Grelle, esaurita la propria attività, ha trasmesso in data 27/09/2012 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 13.305,20, manifestando la disponibilità alla riduzione del 5% del compenso, subordinata alla celerità del pagamento;
- con nota dell'08/10/2012 il professionista si è dichiarato disponibile ad una ulteriore riduzione del 5%, allegando notula, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta di euro 11.975,62;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 11.860,94,al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico(D.G.R. n.1633/2011) all'Avv.Grelle indicava quale presumibile spesa complessiva l'importo di euro 4.000,00 comprensivo di euro 1.000,00 a titolo di acconto;
- che con D.D. dell'Avvocatura Regionale si è provveduto ad impegnare la suddetta spesa sul Cap. 1312 del bilancio 2011 nonché a liquidare e pagare l'acconto, generando un residuo, divenuto passivo di euro 3.000,00;
- si ritiene necessario, pertanto, che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato limitatamente all'importo di euro 8.860,94 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del

15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.860,94, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede:

- per l'importo di euro 8.860,94 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- per l'importo di euro 3.000,00 (residuo passivo) mediante imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso- gestione residui passivi anno 2011giusta impegno assunto con D.D. dell'Avvocatura Regionale n. 236 del 04/08/2011;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
 - all'imputazione dell'importo di euro 8.860,94 al Cap. 1312 bilancio 2012;
 - all'imputazione dell'importo di euro 3.000,00 al Cap. 1312 del bilancio in corsogestione residui passivi anno 2011-;
 - alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 11.860,94 a favore dell'avv.Renato Grelle e, per questi allo" Studio Legale -Associazione tra professionisti-Bracciodieta e Associati-;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 8.860,94, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Renato Grelle:
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.860,94, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2:
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2311

Cont. n. 806/07/CA - Tribunale di Bari - Ricorso ex art.700 c.p.c. Azienda Agricola Stea Francesco c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Michele Ursini. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato in data 12/02/2007, l'Azienda Agricola Stea Francesco adiva il Tribunale di Bari, al fine di ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento di cui alla nota Prot. n. 28/97079 dell'1/08/2006 del Settore Agricoltura- Ufficio Strutture - recante la decadenza del beneficio del premio di primo insediamento concesso ai sensi della misura 4,4 POR Puglia 2000-2006 e la contestuale richiesta di restituzione, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale;
- con provvedimento n.1302 del 03/08/2007 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza, in data 16/02/2007, dal Presidente all'avv. Michele Ursini, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;
- con ordinanza del 02/03/2007 il Tribunale di Bari rigettava la domanda cautelare e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali pari ad euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, C.A.P. e I.V.A (obbligazione debitamente assolta, giusta nota del Servizio Contenzioso amministrativo Prot. AOOeuro 14913/01 / 2011/1162 RG 24/RV/07, agli atti).;
- l'avv. Ursini, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il pagamento delle competenze professionali spettantigli, trasmetteva alla Regione Puglia,in data 12/09/2008 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 18/09/2008 Prot. n. 11/L/21199, per l'importo di e u r o 322,46 al lordo di ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio

- nella minor somma di euro 85,66, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che la citata deliberazione di ratifica incarico non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo, fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n. 520/2007, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 85,66 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 85,66 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 85,66(al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 85,66, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Michele Ursini;
- di provvedere al finanziamento della spesa di e u r o 85,66, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2312

Cont. n. 193/97/SI - Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale- Esproprio immobiliare in danno di Masciullo Francesco. Competenze professionali Avv. Girolamo Tortorelli. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con provvedimento n. 582 del 04/03/1997(rettificata con D.G.R. n. 8172/97) la G.R. deliberava di procedere all'esproprio immobiliare in danno del Sig. Masciullo Francesco per il recupero di un credito derivante da sanzione amministrativa;
- con deliberazione n. 3934 del 14/10/1998, a parziale rettifica dei provvedimenti nn. 582/97 e 8172/97, la G.R. conferiva mandato difensivo all'avv. Girolamo Tortorelli, già nominato procurare domiciliatario con la citata D.G.R. n. 8172/97:
- a conclusione della procedura esecutiva immobiliare n. 83/98, con ordinanza in data 21/05/2004 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecce- Sezione Commerciale- assegnava alla Regione Puglia la somma di euro 5.933,97 e dichiarava l'estinzione del processo esecutivo;
- il legale interno intestatario del fascicolo ha provveduto a ricevere la somma di euro 5.950,54, mercè assegno circolare non trasferibile intestato alla Regione Puglia, emesso dalla Banca Popolare Pugliese, rilasciando regolare quietanza in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, giusta delega del Sig. Presidente della G.R. in data 27/09/2007;
- l'avv. Tortorelli, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il pagamento delle competenze professionali spettantigli trasmetteva alla Regione Puglia,in data 15/05/2007, nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 21/05/2007 Prot. n. 11/L/14258, per l'importo complessivo netto di 1.359,52,
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" il sud-

detto importo è stato rideterminato d'ufficio nella minor somma di euro 1.236,16, al lordo di ritenuta:

- considerato che,
 - le citate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 8172//97 e 3934/98 impegnavano, anche per il cont. 355/97/SI, rispettivamente, la spesa di £ 600.000 = euro 309,87 sul Cap. 1300 bil.1997 e di £ 1.500.000 = euro 774,69 sul Cap. 1300 bil. 1998;
 - con gli stessi provvedimenti venivano liquidati, a titolo di quota parte acconto,gli importi di £ 212.415 = euro 109,70 e £ 459.000 = euro 237,05, comprensivi di I.V.A. e C.A.P.;
 - gli impegni di spesa sopra specificati hanno generato residui passivi, divenuti perenti di euro 90,47 e euro 300,58, che è opportuno utilizzare per il pagamento delle competenze spettanti al professionista;
- rilevato che, l'impegno di spesa assunto per il giudizio in oggetto risulta insufficiente; si ritiene necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato limitatamente all'importo di euro 845,11 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.236,16, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede:

- per l'importo di euro 845,11 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- per l'importo di euro 391,05 (residuo passivo perento)mediante reiscrizione sul cap. 1300 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa, previo prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 1110045;

- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
- all'imputazione dell'importo di euro 845,11 al Cap. 1312 bilancio 2012;
- alla reiscrizione ed all'impegno dei residui passivi perenti pari ad euro 391,05 sul capitolo 1300 del bilancio in corso;
- alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.236,16 a favore dell'avv.Girolamo Tortorelli;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 845,11, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Girolamo Tortorelli:
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.236,16, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2313

Cont. n. 2706/99/SL - Pretura di Foggia - De Palma Pasquale e De Palma Raffaele c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pietro Boccardi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

 i Sigg. De Palma Pasquale e De Palma Raffaele proponevano opposizione dinanzi al Pretore di Foggia avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia, con la quale si ingiungeva ai ricorrenti di versare, in solido tra loro, la somma di £ 4.169.500 a titolo rimborso spese relative al ricovero fruito presso gli OO.RR. di Foggia da De Palma Valente a seguito di aggressione avvenuta in data 22/09/86:

- con deliberazione n. 1965 del 29/12/1999 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza, in data 09/07/1999 dal Vice Presidente della G.R. all'avv. Pietro Boccardi, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- all'udienza del 03/12/2007 presso il Tribunale di Foggia,il giudice, preso atto del decesso del Sig. De Palma Pasquale, dichiarava l'interruzione del giudizio; L'Avv.Boccardi, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 31/03/2009 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 15/05/2009 Prot. n. 11/L/9482, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, senza C.A.P. e I.V.A. di euro 2.346,16;
- con nota del 28/09/2012 il professionista comunicava la propria disponibilità alla riduzione del 10% sull'importo spettante, subordinata alla celerità della liquidazione;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, effettuata la riduzione richiesta, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 2.382,91, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Boccardi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n.257 del 20/04/2000) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.382,91 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.382,91 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza

- e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.382,91 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.382,91, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pietro Boccardi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.382,91, secondo le indicazioni contenute

nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2314

Cont. 1423/11/FR - Rettifica parziale ed integrazione per errore materiale della deliberazione di G.R. n. 1429 del 17/07/12.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Premesso che la G.R., con proprio provvedimento n. 1429 del 17/07/12, ha deliberato di resistere al giudizio promosso, in grado di appello, innanzi al Consiglio di Stato, dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari avverso l'ordinanza n. 307/2012 del 03.05.2012, con cui il TAR Bari, III Sez., ha rigettato la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso teso all'annulla-

mento della determinazione del Dirigente del Servizio Tasporti n. 167 del 05 agosto 2011, nonché di tutti gli atti presupposti e comunque connessi concernenti l'esecuzione del progetto 1° stralcio dell'asse di collegamento PRG ed, in particolare, del tratto tra le rotaie Via Maestri del Lavoro e Quartiere San Paolo.

Premesso altresì che, con il medesimo provvedimento si è ratificato il mandato di rappresentare e difendere l'Ente al Prof. Luigi Volpe, già conferito dal Presidente della Giunta Regionale, in data 19.06.2012.

Accertato altresì che con il summenzionato provvedimento si è dato atto, per mero errore materiale, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 40.791,80, comprensivo di IVA e CAP e spese al lordo della ritenuta d'acconto, anzicchè euro 48.500,00 inclusi IVA e CAP come per legge e spese al lordo della ritenuta d'acconto come concordato nella convenzione stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore in data 20.06.2012.

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla rettifica parziale del provvedimento n. 1429/12, nella parte in cui si è riportato, per mero errore materiale, l' importo di euro 40.791,80 in luogo di euro 48.500,00 quale importo pattuito a titolo di competenze professionali ed alla integrazione della relativa sezione finanziaria.

Tanto premesso e considerato si propone che la Giunta Regionale provveda a rettificare la delibera di G.R. n. 1429 del 17.07.2012

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 7.708,20 riveniente dalla differenza fra la somma di euro 48.500,00 (importo effettivamente pattuito) e la somma di euro 40.791,80 già impegnata con D.G.R. 1429/12 sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro

il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare la deliberazione di G.R. n. 1429 del 17/07/12, nella parte in cui, per mero errore materiale, si è riportato l' importo di euro 40.791,80 in luogo di euro 48.500,00 quale importo pattuito a titolo di competenze professionali integrando della relativa copertura finanziaria come indicato nella presente sezione contabile;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2321

Cont. 160/12/FR - Commissione Regionale Tributaria - Regione Puglia c/ Comune di Bari - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- L'Area Finanze e Controlli Servizio Demanio e Patrimonio -, con nota prot. n. AOO_108 -001780 del 1.02.2012, ha comunicato al Servizio Avvocatura di aver acquisito, dal Comune di Bari, note di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente agli anni: dal 2006 al 2010 - Provvedimento n. 2289 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 81, 2009 - Provvedimento n. 2288 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 77, 2008 - Provvedimento n. 2287 - acquisito al prot. AOO 108 03.01.2012n.79, 2007 - Provvedimento n. 2286 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 78, 2006 - Provvedimento n. 2285 - acquisito al prot. AOO_108_10.01.2012 n.297.
- Con la medesima nota si faceva richiesta di proporre distinti ricorsi in opposizione agli avvisi di accertamento suddetti.
- La Regione ha proposto opposizione avverso i predetti avvisi di accertamento.
- Con sent. n. 194/4/12, depositata il 18.07.2012, la Commissione Tributaria Provinciale ha riunito le opposizioni ed ha parte accolto solo in parte l' opposizione proposta dalla Regione Puglia

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario proporre appello avverso la predetta sentenza n. 194/4/12, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito mandato, in data 04.10.2012, all'Avv. Luigi Quercia legale esterno.

(Valore della controversia: circa euro 1.100.000 Settore di Spesa: Servizio Finanze.)

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 20.747,86 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
 - euro 19.247,86, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
 - euro 1.500,00 per spese per contributo unificato

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 10,500,00 IVA e CAP inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato pari ad euro 1.500,00

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell' Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di proporre appello avverso sentenza n.194/4/12, della Commissione Provinciale Tributaria, ratificando l'operato del Presidente che ha conferito mandato difensivo all'Avv. Luigi Quercia legale esterno;

- di corrispondere al legale officiato la somma complessiva pari ad euro 20.747,86 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale così come pattuito e euro 1.500,00 per spese per contributo unificato;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2322

Cont. n. 2618/01/P/GR - Regione Puglia c/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sperti Giovanni) Appello avverso sentenza n. 3929/11 del Tribunale Civile di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luigi Liberti Jr.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1247 del 14 settembre 2001 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere al recupero coattivo delle somme anticipate dall'amministrazione regionale medesima a titolo di pagamento delle competenze fisse mensili al dipendente regionale sig. Sperti Giovanni, comandato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed ha deliberato, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione l'avv. Luigi Liberti jr;

- La II sezione del Tribunale Civile di Bari, in persona del Giudice monocratico, G.O.T. avv. Gabriella Castellaneta, con sentenza n.3929/11 ha rigettato le pretese avanzate dalla Regione ed ha accolto la domanda del citato Ministero; per l'effetto, ha condannato la Regione alla restituzione dell'importo di euro 37.362,44, oltre interessi;
- Il Servizio Personale e Organizzazione dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione con nota prot. AOO 106 0009365 del 13/4/2012 ha fornito relazione sui fatti di causa ed ha condiviso quanto già espresso dal legale officiato con comunicazione datata 2 gennaio 2012;
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di proporre gravame avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari n. 3929/11 e con proprio provvedimento del 2/5/2012, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui alla deliberazione di G.R. n.698/11 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al all'Avv. Luigi Liberti jr nato a Bari in data 11/2/1966 (U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che le competenze e le spese spettanti per il presente incarico professionale sono state pattuite per un importo preventivo onnicomprensivo pari a euro 4.000,00 (comprensivo di IVA e CAP) giusta convenzione sottoscritta tra il professionista officiato, avv. Luigi Liberti Jr, e il Coordinatore dell'Avvocatura, avv. Vittorio Triggiani in data 14/5/2012;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 25.822,84; Settore di Spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

La somma di euro 4.000,00, comprensiva di IVA e CAP, di cui euro 1.500,00 a titolo di acconto, spettante all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura:

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di di proporre gravame avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari n. 3929/11 di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Luigi Liberti Jr;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2337

Cont. 1773/12/FR - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Impugnazione degli artt. 4, 7, 12 e 20 della l.r. n. 24 del 20 agosto 2012.Resistenza in giudizio - Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani e Avv. Leonilde Francesconi, legali interni.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 22/10/2012 è stato notificato ricorso, ex art. 127 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri, innanzi alla Corte Costituzionale, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4,7,12 e 20 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20/08/2012, pubblicata sul BUR n.123 del 24/08/2012, avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali".
- atteso che la legge regionale impugnata, lungi dal porsi in contrasto con l'art. 117 lett. e) Cost., è stata adottata in attuazione della legislazione statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente laddove detta normativa dello Stato impone alle Regioni di "organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" (art. 3 bis introdotto dal d.l. 1/2012);
- si ravvisa la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.24/2012 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani, e l'Avv. Leonilde Francesconi legale interno della medesima Avvocatura;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del

medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: TRASPORTI)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 E.S.M.E.I.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura:

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 12 e 20 della Legge della Regione Puglia n.24 del 20/08/2012, pubblicata sul BUR n. 123 del 24 agosto 2012 avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali dell'art. 1, comma 2, della L.R. n.11 del 15/5/2012 ad oggetto";

- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e l'avv. Leonilde Francesconi, legale interno della medesima Avvocatura;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 19 novembre 2012, n. 2355

Cont. n. 1817/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. F.I. S.r.l. / Regione Puglia e Comune di Modugno. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 29 novembre 2011, e successivi motivi aggiunti, la F.I. Srl ha proposto dinanzi al TAR Puglia -Sede di Bari- ricorso iscritto al 2099/2011, per l'annullamento della conclusione negativa della conferenza di servizi ex art. 5 DPR n.447/1998 avente ad oggetto la proposta di ampliamento di una media struttura di vendita già esistente in agro di Modugno, in variante al vigente PRG.
- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Dirigente del Servizio Urbanistica, il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del 5/10/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel citato ricorso.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ecologia Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 19 novembre 2012, n. 2356

Cont. n. 1214/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. I.P. S.p.a. / Regione Puglia e Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso spedito per la notifica il 20 luglio 2012, la I. P. Srl ha proposto dinanzi al TAR Puglia -Sede di Bari- ricorso iscritto al 1200/2012, per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione n.96/2012, con cui si è disposto di sottoporre a VAS la variante ordinaria a PRG adottata dal Commissario ad acta, avente ad oggetto il suolo relativo al progetto della "Sede Unica degli Uffici Giudiziari (cd. cittadella della giustizia) di Bari".
- Data l'importanza della questione, ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio, il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del

7/9/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel citato ricorso.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ecologia Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2357

Cont. n. 1136/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.C. altri/ Regione Puglia, Comune di Vernole ed altri. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell' 1/8/2012 iscritto al n.1249/2012, e successivi motivi aggiunti, i sigg.ri C.C. ed altri, residenti in Vernole, hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, gli atti e provvedimenti relativi al procedimento pianificatorio -espropriativo relativo alla realizzazione della strada regionale n.8.
- Data l'importanza della questione, confermata anche per iscritto dal Servizio Lavori Pubblici -Ufficio Regionale Espropri, si è ravvisata l'op-

portunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/9/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Lavori Pubblici.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2358

Cont. n. 1450/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. M.L. altri / Regione Puglia e Comune di Mola. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 6/10/2011, iscritto al 1838/2011, L.M. ed altri hanno proposto dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari - impugnazione per l'annullamento del parere negativo reso dal SUR con nota prot. n. 7840 del 20/6/2011 in seno alla conferenza di servizi indetta ex art. 5 DPR n. 447/1998 dal SUAP di Mola di Bari, avente ad oggetto il progetto in variante urbanistica per la realizzazione di un kartodromo.

Data l'importanza della questione, ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio, il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del 18/4/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel citato ricorso.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89. comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto. di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura

regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare. altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2359

Cont. n. 1082/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C.G. / Regione Puglia e Comune di Putignano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 16/7/2012, spedito per la notifica il 17 detti, iscritto al n.1132/2012 C.G. ha impugnato dinanzi al TAR Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la Deliberazione di C.C. di Putignano n.23 del 5/6/2012 avente ad oggetto "Accordo Quadro del 20/5/2002 -PRUSST- «Sud-Est Barese, Valle D'Itria e Terre delle Gravine» Determinazione in ordine all'adozione della variante urbanistica al PRG relativamente al progetto di realizzazione di un edificio artigianale alla contrada Due Lamie" presentato da C.G., con cui è stato deliberato di non poter adottare la variante stessa, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi comprese -per quanto di interesse- la nota del Servizio Urbanistica Regionale prot. n.5186 del 29/5/2012 e la nota prot. n.5142 del 31/5/2012 del Servizio Assetto del Territorio.

Data l'importanza della questione, ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio, confermata per iscritto dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del 19/9/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel citato ricorso.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale e Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente:

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 novembre 2012, n. 2360

Cont. n. 1216/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C. srl Comune di Trani e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/8/2012, notificato il 20 detti, iscritto al n.1227/2012, la C. srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, il silenzio serbato dal Presidente della Regione Puglia sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data 21/6/2012, finaliz-

zata alla nomina del Commissario ad acta ex art.22, co.5, della L. n.136/1999 ai fini della definitiva approvazione del PUE relativo al comparto Bs.ad/47 del PUG di Trani, afferente al suolo di proprietà della istante sito in Trani in fregio alle vie Malcangi, De Gemmis e Don Sturzo, già adottato con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 26/11/2010.

Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 12/10/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci:
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2361

Cont. n. 1757/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. B.F./ Regione Puglia, Comune di Porto Cesareo Grottaglie e Sovrint. BBAAPP Lecce. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI. Ratifica.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 14/11/2011, notificato il 18 detti, iscritto al n.1824/2011, il sig.B.F. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'annullamento, la Determina n.160 del 18/3/2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica- della Regione Puglia, con la quale è stato denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica, relativo alle opere oggetto di condono edilizio n.1449 ex L. n.47/1985, consistite nella realizzazione di una civile abitazione in agro del Comune di Porto Cesareo, alla località "Torre Lapillo".

Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Assetto del Territorio, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art.

89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

 di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era